

Una caldaia di tipo C con potenza termica <35 kW installata all'interno di un box o garage.

Ne parla anche la norma **UNI 7129:2008** che sostituisce la norma UNI 7129:1992 e 2001 ed i relativi aggiornamenti (fogli aggiuntivi) A1:1995 e A2:1997; la nuova norma **contiene, inoltre, ulteriori modifiche sia editoriali che sostanziali.**

3.5.1.7 (su ex 7129:1992):

L'installazione di apparecchi a gas è vietata entro vani o ambienti classificati con pericolo di incendio (per esempio: rimesse, garage, box, ecc.

Questa prescrizione compare per la prima volta nella 7129:1992.

In realtà, fin dal 1994 il Ministero dell'Interno aveva chiarito che era vietato installare apparecchi a gas in tali locali (ovvero, le autorimesse e simili, anche con capacità di parcheggio inferiore a 9 autoveicoli).

I chiarimenti erano contenuti, però, in lettere circolari (9570/4108 sott. 22 del 10.03.1994, 16486/4108 del 15.03.1994, 1425/4108 sott. 22 del 15.06.1994) poco note ai tecnici.

Anche in una Circolare/Lettera emessa dal Ministero dell'Interno il 19.02.1997 si ampliava il concetto relativamente alla **“COMUNICAZIONE TRA AUTORIMESSE E LOCALI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI TERMICI ALIMENTATI A GAS METANO DI PORTATA NOMINALE NON SUPERIORE A 35 kW - CHIARIMENTI.**

La disposizione della nuova norma elimina ogni dubbio e divulga le indicazioni a tutti gli operatori del settore.

A tal proposito va precisato che esiste specifico divieto da parte della Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendio ribadita con una lettera Circolare in data 10 Marzo 1994 protocollo 9570/4108 sott. 22 e successiva del 15 giugno 1944 protocollo 1425/4108 sott. 22 indirizzata al C.I.G. (Comitato Italiano Gas), delle quali ne riportiamo in calce i rispettivi testi integrali aventi come oggetto **“Caldaie a gas installate all'interno delle autorimesse”** .

Riferimenti:

(a) M.I. – Lettera Circolare Prot. n° 9570/4108 sott. 22 del 10.3.94;

(b) M.I.- Lettera Circolare Prot. n° 1425/4108 sott. 22 del 15.6.94.

Caldaie a gas installate all'interno delle autorimesse.

a) MINISTERO DELL'INTERNO

Prot.n. 9570/4108 sott.22 – Roma,10 marzo 1944

Al C.I.G. Viale Brenta,27 – 20139 Milano

Oggetto: Caldaie a gas installate all'interno delle autorimesse.

Con la presente si rende noto che il Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi di questo ministero, esaminando un quesito di un Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, **ha ritenuto di ribadire il divieto ad installare caldaie murali anche all'interno di autorimesse con capacità di parcheggio inferiore a nove autoveicoli.**

Tanto si comunica per i provvedimenti di competenza in relazione alle disposizioni contenute nella norma UNI – CIG 7129/92 (15° gruppo) per le caldaie a gas di tipo C ***con portata termica nominale superiore o uguale a 35 KW.***

L'Ispettore Generale Capo (Ancillotti)

b) MINISTERO DELL'INTERNO

Prot.n. 1425/4108 sott.22 – Roma, 15 Giugno 1994

Al C.I.G. Viale Brenta,27 – 20139 Milano

Oggetto: Caldaie a gas installate all'interno delle autorimesse – errata corrige.

Nel fare riferimento alla nota di uguale oggetto inviata a codesto Comitato in data 10 Marzo 1994, si fa presente che, a causa di un errore di trascrizione, la comunicazione di quanto stabilito dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico è stata riferita alle caldaie con portata termica non inferiore a 35 KW.

Al contrario, la corretta lettura del divieto di installare caldaie murali all'interno delle autorimesse si riferisce a quelle con portata termica non superiore a 35 KW.

.....**Omissis**.....

(Fonte D.G.P.C.)

Responsabile Assistenza Tecnica Buderus

Umberto Zanfrisco